

***Decreto di determinazione degli atti di straordinaria
amministrazione per le persone giuridiche
soggette al Vescovo Diocesano***

Trani, 7 marzo 2006

Prot. n. 1098/06

VISTO il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico;

VISTI i cann. 1291 e 1295 relativi rispettivamente alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

SENTITO il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 27.02.2006, con il presente

DECRETO

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 §1;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;
9. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;

10. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
12. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
13. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
14. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
15. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
16. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
17. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.

Stabilisco inoltre che i requisiti necessari alla **validità degli atti di straordinaria amministrazione** per le persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo Diocesano, sono i seguenti:

1. Per gli atti di valore compreso tra € 00,00 e € 150.000,00:
 - Parere del Consiglio per gli Affari Economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
 - Autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano;
2. Per gli atti di valore superiore a € 150.000,00 fino a € 250.000,00:
 - Parere del Consiglio per gli Affari Economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
 - Parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
 - Autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano;
3. Per gli atti di valore compreso tra € 250.000,00 e € 1.000.000,00:
 - Parere del Consiglio per gli Affari Economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
 - Consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
 - Consenso del Collegio dei Consultori;
 - Autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano;
4. Per gli atti di valore superiore a € 1.000.000,00 e per tutti gli atti relativi a beni donati alla persona giuridica per voto o beni preziosi di valore artistico e storico:
 - Parere del Consiglio per gli affari economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
 - Consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;

- Consenso del Collegio dei Consultori;
- Autorizzazione della Santa Sede.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici dell'ente.

All'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 10, 11, 12, 15 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 13, e il n. 6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni o oneri.

Il presente decreto, che sostituisce in toto il precedente del 10.10.2000, prot. 192/00, sia formalmente notificato a tutte le persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo Diocesano con la pubblicazione sul Bollettino Diocesano, che varrà come notifica e conoscenza piena dello stesso, e sia inserito nel Registro delle persone giuridiche presso la competente Prefettura, secondo le forme di legge in materia, così da rendere opponibile ai terzi che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth, soggetti alla giurisdizione del Vescovo Diocesano, sono vincolati all'osservanza delle norme contenute nel presente decreto per la validità degli atti di straordinaria amministrazione.

Mons. Giuseppe Asciano

Cancelliere Arcivescovile

✠ Mons. Giovan Battista Pichierri

Arcivescovo